

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

12/12/2010  
P. Bojardi  
P. Bojardi

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri Presidente rel.
- 2) Dott. Isabella Mariani Giudice
- 3) Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice

SENTENZA 682/2010  
CRONOLOGICO 2454  
REPERTORIO 1629

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. [redacted] RG promossa da

[redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliati in Firenze, [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

[redacted] elettivamente domiciliata in Firenze, Via Piccolini n. 9 presso lo studio dell'Avv. Vieri Romagnoli che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: nullità, annullamento contratto; risoluzione contratto, risarcimento danni

conclusioni: v. in atti

**IL CASO.it**

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa ha ad oggetto tre operazioni di acquisto di titoli Argentina (nel prosieguo Arg) poste in essere da [redacted] (poi deceduto e del quale gli attori sono gli eredi) e [redacted] (nel prosieguo [redacted] tramite la [redacted] (nel prosieguo Banca) e precisamente: in data 17.3.99 per l'importo di E. 8.000,00; in data 5.1.00 per l'importo di E. 26.000,00 ed il 29.5.01 per l'importo di E. 52.000,00.

Gli attori hanno dedotto l'avvenuta violazione da parte della Banca delle disposizioni imperative che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari (i.f.) e in particolare di quelle concernenti gli obblighi di informazione nei confronti degli

B

investitori e di quelle da porre in essere nel caso di operazioni non adeguate( D.lgs. n. 58/98, nel prosieguo TUIF; Reg. Consob n. 11522/98).

Per tali motivi gli attori sostengono in primo luogo ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità dei contratti di acquisto dei titoli.

## **IL CASO.it**

La domanda non è fondata.

Per quanto concerne la conseguenza dell'asserita violazione da parte della Banca degli obblighi posti dalle norme imperative che disciplinano l'attività degli i.f. vale il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.07 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto; in nessun caso però, in difetto di previsione normativa in tal senso ed in assenza di vizi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1 c.c.

In via subordinata gli attori chiedono l'annullamento dei contratti per vizio del consenso determinato da dolo della Banca o, in ipotesi ulteriormente subordinata, per errore.

Neppure tale domanda appare fondata.

In effetti non sussiste alcuna prova della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1427 e segg. c.c. per procedere all'annullamento dei contratti per vizio del consenso: ciò tenendo presente che evidentemente il vizio del consenso per essere rilevante deve riguardare le caratteristiche intrinseche del titolo al momento del contratto ( nel caso in oggetto obbligazioni emesse dallo Stato argentino) e non la convenienza o meno dell'investimento, valutata in base alle vicende successive del titolo.

In via ulteriormente subordinata viene dedotto l'inadempimento contrattuale della Banca riguardo agli obblighi derivanti dal contratto di intermediazione e dalle norme di cui al TUIF ed al Reg. Consob. e viene chiesta quindi la pronuncia di risoluzione del contratto di intermediazione e dei contratti di acquisto.

## **IL CASO.it**

Neppure tale domanda appare fondata.

Ritiene il Tribunale che sulla base delle risultanze processuali è da escludere che tali investimenti siano ricollegabili alle dedotte inadempienze della Banca e non invece a scelte consapevoli d'investimento di [REDACTED]

Per quanto concerne gli obblighi di informazione risulta dagli atti che nei primi due ordini di acquisto( doc.1 e 2) era stata annotata l'avvertenza che si trattava di "titolo di non facile liquidabilità".

### **IL CASO.it**

Si tratta di avvertenza che risulta formulata nella forma necessariamente sintetica che richiede l'inserimento della stessa nell'ambito del modulo dell'ordine di acquisto ma che nella situazione concreta deve presumersi sia stata quindi accompagnata dalle inevitabili spiegazioni al momento dell'ordine.

Tali avvertenze scritte smentiscono in ogni caso le asserzioni degli attori secondo le quali in occasione degli ordini i titoli Arg sarebbero stati presentati dall'addetto della Banca come "sicuri e vantaggiosi".

In effetti un titolo di Stato del quale viene prospettata la "non facile liquidabilità", non può certamente essere considerato al contempo anche come "sicuro".

Nel caso poi dell'ultimo ordine del 29.5.01 risulta la doppia sottoscrizione del [REDACTED] (doc.3): la prima è apposta sotto la generica dichiarazione prestampata di aver ricevuto le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione; la seconda segue invece la dichiarazione di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante l'avvertenza che la stessa non risultasse opportuna in quanto non risultava adeguata per tipologia, frequenza, oggetto e dimensioni(v. art. 29 Reg. Consob).

Riguardo a quest'ultima dichiarazione risultano specifici segni a forma di x posti a penna sulla casella collocata all'inizio della dichiarazione nonché sulle singole caselle che precedono le diverse ragioni di inadeguatezza dell'operazione.

Si deve quindi presumere che l'operazione del 29.5.01 sia stata posta in essere da [REDACTED] nonostante le avvertenze formulate dall'addetto della Banca.

D'altronde deve essere tenuto presente che al momento della sottoscrizione del contratto di intermediazione finanziaria( v. doc.3 e 4 Banca) [REDACTED] avevano qualificato come "medio" il loro grado di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e come "elevata" la loro propensione al rischio ed avevano dichiarato altresì che il loro obiettivo di investimento era la "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività" (collocato al n. 5 in una scala di 6 con andamento di rischiosità crescente).

### **IL CASO.it**

Ciò che trova conferma non solo nelle operazioni oggetto della presente causa ma anche in altre operazioni poste in essere da [REDACTED] nello stesso periodo e per consistenti importi riguardo a titoli con analogo indice di rischio : si intende l'acquisto in data 5.1.00

di titoli Turchia al 9,625% per E. 52.000,00 e Russia 9% per l'importo di £. 45.000.000( doc.23 e 24).

Con riferimento all'acquisto dei titoli Russia appare significativo che sul modulo risulti l'avvertenza: "operazione sconsigliata per troppa esposizione su emergenti".

Evidentemente nelle loro strategie d'investimento [redacted], nonostante le avvertenze ricevute, preferivano i titoli con maggior rischio per il miglior rendimento offerto.

Orbene, né per i titoli Russia né per i titoli Turchia gli attori hanno contestato l'operato della Banca.

### IL CASO.it

In sostanza le risultanze documentali inducono ad escludere che gli acquisti dei titoli Arg. siano stati posti in essere sulla base di inadempienze contrattuali della Banca e fanno invece presumere che si sia trattato di scelte di investimento consapevoli, orientate verso un maggiore livello di rischio in vista di rendimenti più elevati.

Sulla base di tali considerazioni risulta infondata anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.

Del tutto generica e priva di argomentazioni è la domanda con la quale viene dedotta la sussistenza di non meglio precisate clausole vessatorie nei contratti conclusi tra [redacted] e la Banca.

Le domande devono quindi essere respinte.

La novità delle questioni esaminate e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali univoci riguardo a talune di esse giustifica la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Il Tribunale respinge le domande proposte da [redacted] nei confronti della [redacted]; compensa le spese.

Così deciso, il 17.11.09, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.


IL CANCELLIERE - C1

Lorena EUSEPI



Il Presidente Estensore

Fiorenzo Zazzeri



IL CANCELLIERE - C1

Lorena EUSEPI